



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

~ artt. _408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 ~

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in data il 9.7.2019 nei confronti di:
ignoti

per l'ipotesi di reato:

- art. 595 co3, 612 c2, 660 c.p. accertato in data 29.6.2019

evidenziata la parte offesa in:

- [REDACTED]

RILEVATO

che il comportamento della denunciante costituisce palesemente un fatto ingiusto perché invocare ad alta voce “ ci vorrebbe HITLER, dove e’ Hitler....” nel corso di una manifestazione quale il Gay Pride significa evocare e giustificare le persecuzioni naziste contro gli omosessuali.

Inoltre ha dato ulteriore seguito dandovi pubblicità su Instagram e pertanto le numerose persone che hanno reagito a tale condotta- contro cui viene presentata denuncia appaiono giustificate dal disposto di cui all’art.599 c.p.

Inoltre la persona offesa denuncia messaggi diffamatori postati da ignoti sui *social network* e *blog*, nel caso specifico *instagram* tutti americani;

che, comunque, trattandosi di società americane, per l’esperienza investigativa acquisita in analoghi casi dal pool reati informatici di questa Procura, anche eventuali richieste di assistenza giudiziaria a mezzo di rogatorie all’estero porterebbero ad esiti negativi, attesi peraltro gli stretti termini di *data retention* dei dati attinenti il traffico telematico

è stata invalidata dalla Corte di Giustizia e pertanto sono venuti meno, in molti degli Stati Membri dell’Unione Europea, i termini – sia pure minimi – di 6 mesi di conservazione dei dati, mentre rimangono sempre tra i 60 e i 90 giorni quelli per i provider di altri Paesi non europei, come ad esempio gli Stati Uniti);



che allo stesso esito si addiverrebbe, comunque, anche in relazione all'ipotesi di riscontrata attualità di profili diffamatori, in quanto, in tema di accordi bilaterali tra i due Paesi, di cui al *Trattato di Mutua Assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America (Roma, 9 novembre 1982)*, secondo la normativa statunitense prevalgono la tutela della libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa, garantite dal 1° emendamento della Costituzione americana (*"Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione, o che limitino la libertà di parola, o di stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea, e di fare petizioni al governo per riparazione di torti"*), per cui la possibilità di esercizio dell'azione penale, secondo il diritto statunitense, riguarda solo fatti configurabili come grave espressione di "minaccia reale" o come istigazione/intenzione di "azione illegale imminente";

che, comunque, tali reati di regola vengono commessi utilizzando, sempre più frequentemente, connessioni internet associate ai diffusissimi sistemi di anonimizzazione situati all'estero, a reti wireless non protette oppure a computer violati ovvero controllati da persone diverse dal proprietario a sua insaputa;

che, non emergendo dagli atti ulteriori dati, non ci sono elementi utili per l'identificazione dei responsabili o comunque per la ulteriore prosecuzione delle indagini preliminari

RITENUTA

quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio

visti gli artt. _408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio

__MANDA

alla _segreteria per gli adempimenti di competenza

Milano, 18/10/19

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Mauro CLERICI - Sost.